

GR_GERICHTE ZK1 2013 55 vom 14. April 2014

GR Gerichte, 2014-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1_2013_55

FR: GR_GERICHTE ZK1 2013 55 du 14 avril 2014

IT: GR_GERICHTE ZK1 2013 55 del 14 aprile 2014

Regeste

misure a protezione dell'unione coniugale | Berufung ZGB Eherecht

Erwägungen

E. 8

Quale seconda censura l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe inserito a torto dei debiti privati nella misura di complessivi CHF 756.85 mensili nel fabbisogno dell'appellato.

E. 8.1

L'appellante afferma che in base alla DTF 127 III 289 e alla dottrina dominante citata, i debiti contratti prima della sospensione dell'economia domestica potrebbero venir considerati solo e unicamente se assunti per il mantenimento di entrambi i coniugi. Non sarebbe invece possibile conteggiarli se sarebbero stati contratti nel solo interesse di una parte, a meno che sussista vincolo di solidarietà. Nel caso in rassegna il doc. H (act. TD.3.8), prodotto dal marito, dimostrerebbe che i debiti sarebbero stati contratti esclusivamente a nome del marito e nel suo esclusivo interesse. Inoltre il debito riconosciuto per l'automobile non sarebbe stato minimamente documentato e, come tale, non potrebbe fare stato. Tanto è vero che la vettura dell'appellato sarebbe stata

pagina 14 — 18 acquistata nel 2010, per cui non potrebbe figurare come debito del 2011. Sulla base di queste risultanze, il fabbisogno del marito sarebbe pertanto di CHF 4'001.05 e non di CHF 4'757.90 come stabilito dal primo giudice.

E. 8.2

L'appellato non contesta le condizioni esposte dall'appellante di cui alla giurisprudenza e dottrina citata. Egli dichiara però che già nella sua descrizione del fabbisogno di cui alle osservazioni del 24 aprile 2013 (act. TD.1.2) sarebbe stato spiegato che i CHF 618.– (doc. H, ossia act. TD.3.8) sarebbero stati inseriti in quanto relativi ai debiti privati accumulati dai coniugi durante il matrimonio per far fronte a spese comuni (matrimonio, cresima figli, mobili, suppellettili, vacanze ecc.). L'importo di CHF 300.– per l'acquisto dell'autovettura attualmente in uso al marito poi sarebbe stato inserito quale debito contratto dai coniugi, anch'esso in costanza di matrimonio. Purtroppo in sede di udienza il marito non avrebbe potuto produrre la documentazione a comprova delle sue affermazioni, poiché la moglie deterrebbe tutti i documenti. Il fatto che solo in sede d'appello quest'ultima cercherebbe di sostenere che il marito non abbia provato che questi debiti sarebbero stati comuni mostrerebbe però la malafede di controparte. Inoltre questa avrebbe ammesso verbalmente, senza che fosse scritto a verbale, che i CHF 618.– sarebbero stati contratti per far fronte a spese comuni. La moglie avrebbe postulato espressamente in sede di udienza che l'importo della carta Manor non avrebbe potuto essere conteggiato siccome si sarebbe trattato di spese

relative a bisogni personali. Essa non avrebbe invece formulato la medesima contestazione nei confronti dei debiti in questione, bensì si sarebbe limitata a sostenere che gli importi pieni non avrebbero potuto essere inseriti nel fabbisogno perché sarebbero troppo elevati, considerata la situazione di ristrettezza economica. In conclusione l'appellato ritiene di aver sufficientemente reso verosimile l'esistenza e la correttezza di questi debiti. Il primo giudice avrebbe dunque riconosciuto a ragione tali importi, pur riducendo quello per l'automobile. In sede d'appello il marito presenta ormai due documenti nuovi (act. C.2 e C.3) che sostiene comproverebbero quanto da lui dichiarato. Si tratta d'un lato di vari contratti di prestito e relativi conteggi da lui sottoscritti con la D. _____SA dal 2007 in poi (plico act. C.2). La famiglia avrebbe contratto dei debiti simili già dal 2003; il primo credito daterebbe addirittura del 1990. I coniugi avrebbero sempre stipulato dei prestiti per finanziare i bisogni e i lussi della famiglia. I debiti sarebbero così aumentati nel corso degli anni. Oggi essi andrebbero onorati, per non peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria già precaria della famiglia (rischio di procedure di esecuzione ecc.).

pagina 15 — 18

E. 8.3

Innanzitutto, come hanno esposto correttamente entrambe le parti, dei debiti contratti prima della sospensione dell'economia domestica, cioè in costanza di matrimonio, possono venir considerati nel fabbisogno di chi ne paga le rate mensili solo e unicamente se assunti per il mantenimento di entrambi i coniugi (DTF 127 III 289 consid. 2.a/bb; vedi anche JANN SIX, op. cit., n. 2.73). Nell'occorrenza pare essere incontestato che i contratti di prestito in questione siano stati stipulati prima della separazione delle parti in novembre 2012. Difatti i documenti relativi datano del 2010 e 2011. L'automobile è stata fatta immatricolare dal marito il 25 ottobre 2010 (act. C.3) e il contratto di prestito della D. _____SA è stato firmato da lui il 3 settembre 2011 (act. C.2 pagina 24). La prima condizione è dunque manifestamente adempiuta. Disaccordo vi è invece sulla seconda condizione, ovvero se tali crediti sono stati presi a favore e per bisogni della famiglia oppure se sono andati nel solo interesse di uno dei coniugi.

E. 8.4

Dai documenti già disponibili al primo giudice, e ancor più in presenza del plico agli atti d'appello (act. C.2), risulta che il prestito chiesto alla D. _____SA non era il primo, ma vi era una vera e propria serie di contratti, addirittura con degli importi molto simili e questo almeno dal 2007 in poi. L'appellato spiega del resto plausibilmente come sono stati usati i soldi derivanti da questi innumerevoli prestiti, dichiarando che sarebbero andati a coprire fra l'altro i costi del matrimonio, del battesimo e della cresima dei figli, dell'acquisto dei mobili e suppellettili e delle vacanze comuni. In altre parole pare verosimile a questa corte che essi siano stati adoperati al fine di permettere loro un tenore di vita che – senza volerlo commentare – era chiaramente superiore alle loro capacità economiche. Lo comprova pure il fatto che apparentemente le parti non riuscivano a finanziare le rate mensili dei primi prestiti, dovendo così prenderne degli altri per pagare quelli precedenti. Inoltre il non riconoscimento dei debiti derivanti dalla carta Manor nel fabbisogno del marito è un ulteriore indizio che egli abbia utilizzato detta carta per le spese personali e invece i soldi dei crediti della D. _____SA per quelle della famiglia. Di conseguenza si costata che in particolare anche il denaro di cui al contratto del 3 settembre 2011 in questione (act. C.2 pagina 24) è andato a beneficio dell'intera famiglia e non del solo marito appellato, cosicché

la rata mensile di CHF 618.– va riconosciuta nel fabbisogno dell'appellato. Non si impone quindi statuire sul sussistere del vincolo di solidarietà.

E. 8.5

Per ciò che attiene invece all'importo chiesto per il debito per l'automobile, si rileva innanzitutto che in prima sede il marito aveva fatto valere CHF 300.– mensili di rimborso di tale prestito. Il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa

pagina 16 — 18 ha invece fissato detto importo a CHF 138.85, corrispondente alla rata mensile degli interessi dell'11.9% della somma prestata di CHF 14'000.–. Il marito aveva osservato che anche questi soldi deriverebbero da un contratto di prestito con la D. _____ SA e che la scelta di acquistare un'automobile sarebbe stata presa di comune accordo tra i coniugi. Egli necessiterebbe tale vettura per recarsi sul posto di lavoro a O.2_____, non essendogli possibile di usare i mezzi di trasporto pubblici a tale scopo causa gli orari di lavoro (act. TD.1.2). L'appellante di canto suo si limita invece a ritenere che il debito non sarebbe stato minimamente documentato e non potrebbe fare stato, poiché la vettura sarebbe stata acquistata nel 2010, per cui non potrebbe figurare come debito del 2011. Anche in questo caso è comunque pacifico che la posizione in domanda data del periodo in cui le parti vivevano ancora insieme. L'unica differenza a tale riguardo porta sull'anno concreto, ma in questo punto l'appellato spiega plausibilmente che il contratto porta l'anno 2011 perché è stato aggiornato quell'anno. Se l'appellante sostiene poi che il debito non sarebbe documentato, gli va risposto che è vero che non vi sono ancora delle prove piene, cioè una vista d'insieme di tutti i debiti ancora da pagare con i relativi estratti bancari dei versamenti fatti finora. Tuttavia in questa procedura – addirittura in fase ancora cautelare – di protezione dell'unione coniugale deve bastare la verosimiglianza. Dalla documentazione risulta a sufficienza quanto affermato dal marito e considerato lecitamente dal primo giudice. È difatti attendibile che i CHF 14'000.– da rimborsare siano stati contratti in costanza di matrimonio e usati per acquistare di comune accordo l'automobile poi usata dall'appellato per raggiungere il posto di lavoro nei suoi orari di lavoro spesso irregolari e marginali. L'importo di CHF 138.85 può dunque essere mantenuto nel fabbisogno del marito appellato.

E. 9

Considerato quanto precede, l'appello si rivela infondato e va integralmente respinto.

E. 10

Le spese giudiziarie sono composte dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC). Le spese processuali della procedura d'appello vanno fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Parimenti, il giudice assegna d'ufficio le ripetibili secondo le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC). Le parti possono, ma non devono, presentare una nota delle loro spese. Qualora tralascino di farlo, spetta al giudice fissare d'ufficio l'importo concreto dell'indennità, adeguato alle circostanze del caso.

pagina 17 — 18

E. 10.1

Nell'occorrenza in considerazione di tutti gli elementi si giustifica fissare le spese processuali a CHF 1'000.–. Esse vanno integralmente a carico dell'appellante, essendo questa rimasta interamente soccombente.

E. 10.2

Entrambe le parti sono a beneficio del gratuito patrocinio (vedi i decreti del presidente della prima Camera civile ERZ 13 170 e ERZ 13 180 del 22 gennaio 2014). Le spese processuali a carico dell'appellante di CHF 1'000.– e le sue spese ripetibili sono prese a carico del Cantone dei Grigioni con riserva della rifusione ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC e sono assunte dalla cassa del Tribunale cantonale in conformità al primo dei detti decreti. L'avv. Roberto A. Keller ha presentato la sua nota per prestazioni professionali e spese in data 17 marzo 2014 (act. D.11), chiedendo un saldo di CHF 2'461.30, composto fra l'altro da 10 ³/₄ ore di onorario da CHF 200.– l'una. Tale numero pare eccessivo, considerato il dispendio che ha ragionevolmente potuto causargli la procedura d'appello, specie la motivazione sommaria (sebbene strutturata in modo esemplare) della memoria d'appello. In apprezzamento delle circostanze sono accordate 5 ore alla tariffa oraria normale di CHF 200.– come richiesto dal patrocinatore stesso, oltre alle spese, arrotondando la somma a complessivi CHF 1'200.– (IVA inclusa).

E. 10.3

La parte prevalente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. Questa va versata dalla parte soccombente. Ciò anche se entrambe le parti sono a beneficio del gratuito patrocinio, data la natura meramente sussidiaria del gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 117 segg. CPC (art. 118 cpv. 3 CPC in unione con l'art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellato non avendo presentato una nota d'onorario, le spese ripetibili a suo favore sono fissate d'ufficio a CHF 1'000.– (IVA inclusa), considerando questo un importo adeguato alla luce del dispendio causatogli in sede d'appello e comparato a quello accordato a controparte. Nonostante egli abbia scritto quantitativamente di più dell'appellante, l'essenza della sua argomentazione non eccede quella sommaria di controparte e può del resto essere ricondotta a quella già esposta in prima sede.

E. 11

Questa decisione compete alla presidenza della prima Camera civile in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]).

pagina 18 — 18 III. La prima Camera civile decide: 1. L'appello è integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali d'appello di CHF 1'000.– vanno a carico dell'appellante, con l'obbligo di versare all'appellato un'indennità di CHF 1'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 3. Le spese processuali sono prese a carico del Cantone dei Grigioni con riserva della rifusione ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC e sono assunte dalla cassa del Tribunale cantonale in base al decreto del presidente della prima Camera civile del 22 gennaio 2014 (ERZ 13 170). Le spese ripetibili da versare all'appellato vanno invece pagate dall'appellante stessa. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.